REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 135 del 21 ottobre 2013

Oggetto: Convenzione fra l'Ente Foreste della Sardegna e l'Ente Parco dell'Asinara per la riduzione del carico dei pascolanti domestici rinselvatichiti presenti nel territorio del Parco Nazionale dell'Asinara.

Il C.d.A. dell'Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,

PREMESSO che:

- la legge Regionale n° 24 del 1999, istitutiva del l'Ente Foreste, all'articolo 3 assegna allo stesso, fra le altre, la funzione di amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico, assunto in concessione o affitto dalla Regione, dai Comuni e da altri Enti pubblici o da privati;
- la Legge n. 344 8/10/1997 e successivo D.M. 13 agosto 2002 e D.P.R. 3 ottobre 2002, hanno decretato la nascita dell'Area marina protetta denominata «Isola dell'Asinara»;
- nel Piano del Parco approvato, pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana il 15 giugno 2010, sono contenuti gli indirizzi e le norme generali per quanto riguarda gli interventi da effettuarsi sul patrimonio naturale, ambientale, faunistico, paesaggistico e storico-culturale;
- l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara e l'Ente Foreste della Sardegna perseguono, come scopo istituzionale generale, comuni finalità della migliore gestione del territorio posto sotto le specifiche competenze degli Enti medesimi;
- l'Ente Parco può avvalersi, per l'attuazione delle scelte che attengono allo sviluppo delle attività da svolgersi sul patrimonio naturale, ambientale, faunistico, paesaggistico, della collaborazione dell'Ente Foreste della Sardegna, per la sua competenza e sperimentata capacità operativa, compatibilmente con i fini cui ciascun Ente è preposto e nel pieno rispetto del Piano del Parco e del decreto istitutivo;

CONSIDERATO che

1. a seguito di Delibera del C.d.A. n. 35 del 14 marzo 2012, l'ex Presidente dell'Ente Foreste della Sardegna G. Murino e il Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara P. L. Federici hanno firmato una Convenzione quadro, valevole fino al 31 dicembre 2016,

che prevede una serie di programmi d'intervento (art. 3-4 a cura dell'Ente Parco) per la gestione delle attività, sulla base dei quali l'Ente foreste della Sardegna dovrà redigere specifici Progetti operativi (art. 5);

2. la Convenzione quadro prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico (art. 7), composto dai Direttori dei due Enti ed il supporto del personale tecnico, con funzione di proporre le attività da svolgere, verificarne lo svolgimento e intervenire sulle proprie strutture per rimuovere eventuali ostacoli o difficoltà alla realizzazione dei programmi;

TENUTO CONTO che il tavolo tecnico, per non incorrere in problemi di rischio per la biodiversità dell'Isola, ha definito una Convenzione specifica per la riduzione del carico dei pascolanti domestici rinselvatichiti presenti sull'Isola dell'Asinara che individua le Linee guida per la cattura e l'allontanamento delle capre e l'eradicazione degli ibridi cinghialexmaiale nel periodo 2013-2015;

CONSIDERATO inoltre che, per l'esecuzione dei suddetti lavori, l'Ente Parco si impegna a trasferire all'Ente Foreste l'importo di € 70.000,00, secondo le modalità previste all'art. 5, (settantamila/00) per la realizzazione degli interventi;

TENUTO CONTO che la collaborazione dell'Ente al progetto terminerà con l'esaurimento dei fondi previsti per l'intervento;

VISTO lo schema di convenzione proposto d'intesa tra il Parco Nazionale dell'Asinara e l'Ente Foreste della Sardegna;

Tutto ciò premesso, considerato, tenuto conto e visto,

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

di approvare la Convenzione tra l'Ente Foreste della Sardegna e l'Ente Parco Nazionale dell'Asinara per la riduzione del carico dei pascolanti domestici rinselvatichiti presenti sull'Isola dell'Asinara.

La Segretaria
Loredana Strina

Il Presidente f.f.
Bachisio Molotzu

Si esprime parere favorevole sulla legittimità della deliberazione.

Il Direttore Generale
Gilberto Murgia